

STATUTO
“ASSOCIAZIONE ITALIANA ACQUERELLISTI”
approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 20 Aprile 2013
registrato il 06.05.2013 con atto N° 4129

Articolo 1
Denominazione, sede e durata

1.1 E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA ACQUERELLISTI”, in sigla “AIA”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

1.2 L’Associazione ha sede nel Comune di Milano (MI). Il Consiglio Direttivo con delibera potrà, previo congruo preavviso a tutti i soci, trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

1.3 L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità e di uguaglianza dei diritti dei soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi.

1.4 La durata dell’Associazione è illimitata.

1.5 L’Associazione adotta come riferimento legislativo la L.R. 01/08, Capo III.

Articolo 2
Finalità e attività

2.1 L’Associazione intende valorizzare e tutelare le tecniche e l’arte millenaria di dipingere ad acqua, farle conoscere al pubblico, ai collezionisti e agli amatori d’arte, divulgare al massimo l’acquerello in ogni sua manifestazione.

2.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

- organizzare mostre di pittura ad acquerello, dando pari opportunità a uomini e donne, in modo da ravvivare i rapporti tra gli artisti ed il pubblico in generale, che non conosce a fondo le molteplici tecniche del dipingere ad acqua;
- permettere l’incontro dei maestri in quest’arte e dei giovani acquerellisti, allo scopo di continuare una tradizione eccelsa e perpetuare una nobile arte che affonda le radici nella notte dei secoli;
- sostenere e promuovere gli scambi culturali e il confronto con analoghe Associazioni e/o istituzioni sia nazionali che estere;
- stampare cataloghi e pubblicare un giornale periodico che divulghi le tecniche coloristiche ad acqua e illustri le attività dell’Associazione; stampare dépliant nonché ogni altro supporto cartaceo o multimediale atto a promuovere l’immagine, l’attività e gli scopi dell’Associazione;
- indire e organizzare concorsi di pittura, viaggi, conferenze sull’acquerello e ogni altra manifestazione avente per oggetto la diffusione e la conoscenza dell’ acquerello.

2.3 L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, dei soci.

2.4 In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri soci.

2.5 L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

I soci

3.1 Possono aderire all'Associazione gli acquerellisti , uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 E' acquerellista chi realizza un dipinto su idoneo supporto cartaceo utilizzando solo i colori ad acqua commercialmente definiti come acquerelli, senza l'uso di altri colori come tempera, acrilico, inchiostro o altro; si considera acquerellista anche chi, in ambiti diversi, utilizza tecniche artistiche differenti.

3.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

3.4 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.5 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di soci fondatori.

3.6 Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene vagliata da apposita Commissione Artistica e accolta dal Consiglio Direttivo.

3.7 Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. I soci onorari non sono tenuti all'obbligo del pagamento della quota annuale.

3.8 I soci ordinari sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione mediante il versamento di una quota che non ha carattere patrimoniale. L'ammontare della quota è deliberato dal Consiglio Direttivo in funzione della previsione di spesa per l'anno successivo e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea.

3.9 La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata entro i tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

3.10 I soci ordinari non possono far parte del Consiglio Direttivo di analoghe Associazioni di acquerellisti.

3.11 È prevista la figura del *simpatizzante*, persona fisica interessata a condividere gli scopi dell'associazione pur non essendo acquerellista. Le prerogative del simpatizzante sono definite dal regolamento interno.

Articolo 4

Perdita della qualifica di socio

4.1 La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- recesso;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.2 Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota

associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.4 L'esclusione ha effetto immediato dal momento della notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5 **Diritti e doveri dei soci**

5.1 I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ;
- partecipare per quanto possibile alle attività organizzate dall'Associazione;
- collaborare, se possibile, con il Consiglio Direttivo nell'organizzazione di mostre, incontri o dimostrazioni. Le spese sostenute in nome o per conto dell'Associazione, previa autorizzazione, sono rimborsate se adeguatamente documentate.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.2 I soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni promosse dalla stessa.
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso della delega alla quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso in modo tale da garantire, in ogni caso, il pieno rispetto dei principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6 **Gli Organi dell'Associazione**

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Garanti.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7 **L'Assemblea dei soci**

7.1 L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è atta ad assicurarne una corretta gestione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) dei soci.

7.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.8 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, telefax o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

7.11 In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.12 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.13 Le delibere assembleari vengono trascritte nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 I Consiglieri decadono qualora siano assenti alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive senza preventiva segnalazione al Presidente o, in sua vece, ad altro Consigliere.

8.3 Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.4 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

8.6 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi delle attività sociali;
- fornire tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione delle attività sociali e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

8.7 In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a 1/3 (un terzo) dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei soci.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, egli dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 Il Presidente è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.7 Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10 Collegio dei Revisori dei Conti

10.1 L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i soci, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.

10.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

10.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno il proprio Presidente. Esso si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno il Presidente o almeno due membri del Collegio. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione e riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi presentando una relazione scritta all'Assemblea dei Soci. I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 11 Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12 Il Patrimonio sociale

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi dei soci;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 13 Il Bilancio

13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario che deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.4 Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni socio.

13.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

13.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14 Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

14.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14.4 In nessun caso possono essere ridistribuiti tra i soci gli eventuali beni, utili e riserve dell'Associazione.

Articolo 15 Disposizioni finali

15.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, Capo III, e al Codice Civile.